

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vittorio Lomazzi	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Vincenzo N. Scurti	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario

nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 33/PAR/2008

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Melendugno (LE) pervenuta in data 31/10/2008, prot. n. 40;

Vista l'ordinanza n. 42 del 14/11/2008 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 26/11/2008;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Melendugno, con la nota indicata in epigrafe, richiede il parere della Sezione sulla possibilità di considerare non soltanto accertata durante la gestione di competenza ma anche incassata nell'esercizio 2007 la somma di €. 400.000,00 ottenuta a titolo di finanziamento regionale per la realizzazione di opere di investimento.

Il Sindaco specifica, inoltre, che con deliberazione della Giunta Regionale del 10/09/2008 n. 1616 tale possibilità è stata espressamente disposta in favore degli Enti locali ubicati nel territorio della Regione Puglia.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Melendugno.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione ritiene che il quesito prospettato possa inquadrarsi nell'alveo della contabilità pubblica rilevato che, appare incentrato sull'osservanza delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno che costituiscono per espresso dettato legislativo principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La richiesta di parere presenta, inoltre, carattere generale ed astratto poiché riferibile a tutti gli Enti locali ubicati nel territorio regionale ed appare anche prodromica rispetto all'adozione di eventuali atti da parte dell'Ente.

La Sezione evidenzia che il quesito prospettato dal Sindaco del Comune di Melendugno trova soluzione nell'analisi del disposto dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2006 n. 296 recante la legge finanziaria per l'anno 2007 che prevede ai fini del calcolo dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno che i trasferimenti statali devono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'Amministrazione statale interessata.

Come chiarito, con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato del 22/02/2007 n. 12 trattasi di una norma destinata a fornire garanzia e certezza all'Ente locale che può considerare gli importi comunicati sia in termini di competenza che di cassa al

fine di evitare che eventuali riduzioni dei trasferimenti statali durante l'esercizio possano incidere sul raggiungimento degli obiettivi programmatici. La norma introduce, quindi, una tutela per l'Ente locale nei casi in cui l'Amministrazione statale attribuisca trasferimenti in misura diversa da quelli comunicati.

La questione deve pertanto incentrarsi sulla possibilità che tale tutela espressamente dettata dal legislatore nel caso di trasferimenti statali possa estendersi anche ai trasferimenti regionali.

La circolare MEF n. 12/2007 su richiamata già prevedeva che le Regioni potessero, con proprio atto formale, prevedere il conteggio dei trasferimenti regionali in analogia a quanto stabilito per quelli statali.

Il Decreto Ministeriale del 12/07/2007 avente ad oggetto il monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2007 precisa che *le Regioni hanno facoltà di applicare i contenuti del comma 682 della finanziaria 2007 relativamente ai trasferimenti regionali a favore dei propri enti locali. Pertanto, solo qualora le Regioni adottino tale facoltà, gli enti locali possono conteggiare, ai fini del patto di stabilità interno, i trasferimenti regionali, in termini di competenza e di cassa, nella misura comunicata dalla Regione.*

La successiva circolare MEF del 28/02/2008 n. 8 ribadisce anche per l'esercizio 2008 la facoltà di applicare i contenuti del comma 682 della legge finanziaria 2007 ai trasferimenti regionali in favore degli Enti locali.

La Regione Puglia ha adottato uno specifico atto formale con la deliberazione della Giunta Regionale del 10/09/2008 n. 1616 che consente di applicare ai trasferimenti regionali relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli Enti locali ubicati nel territorio della Regione il criterio previsto dall'art. 1, comma 682, della L. n. 296/2006 in base al quale detti trasferimenti, ai soli fini del patto di stabilità interno, sono convenzionalmente da considerare, per competenza (accertamenti) e per cassa (riscossioni) in misura pari agli importi indicati negli atti regionali di assegnazione.

Ad avviso della Sezione, l'adozione di uno specifico atto formale della Regione Puglia consente, quindi, agli Enti locali situati nel territorio regionale di effettuare i conteggi dei trasferimenti regionali alla stregua di quelli statali.

Deve, tuttavia, precisarsi che i trasferimenti registrati nel triennio 2003-2005 devono, invece, essere conteggiati, sia in termini di competenza che di cassa secondo i dati dei rendiconti degli Enti locali.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Melendugno (LE).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008.

Il relatore
f.to S. Petrucci

Il Presidente
f.to V. Lomazzi)

Depositata in Segreteria in data 26-11-2008
Il Direttore della Segreteria
F.to C. Doronzo